

## **DPR n. 1249 1-2**

**Decreto del Presidente della Repubblica**

**2 settembre 1971**

**(in Gazz. Uff., 25 gennaio, n. 21).**

***Regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340,  
concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione  
statale delle antichità e belle arti.***

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 30 marzo 1965, n. 340;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

**Decreta:**

È approvato il regolamento della legge 30 marzo 1965, n. 340, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

## **Titolo I**

### **USO DEI BENI**

Art. 1.: (Uso consentito dei beni).

L'uso dei beni dello Stato, che investono interesse storico, artistico e archeologico o che sono sedi di raccolte di antichità e d'arte, in consegna al Ministero della pubblica istruzione, può essere consentito:

- a) per conferenze, congressi e convegni di carattere artistico, letterario e scientifico;
- b) per manifestazioni ufficiali di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici territoriali;
- c) per manifestazioni previste da particolari impegni o condizioni inerenti alla destinazione del bene;
- d) per ogni altra manifestazione che abbia, a giudizio del soprintendente o capo dell'istituto, carattere fondamentalmente culturale.

Art. 2.: (Uso vietato dei beni).

L'uso dei beni dello Stato non può essere concesso:

- a) per manifestazioni di carattere pubblicitario o commerciale;
- b) quando la concessione sia incompatibile con il carattere e il decoro del monumento o con il funzionamento dell'istituto;
- c) quando si preveda che dalla concessione possa derivare qualsiasi rischio per la conservazione dei beni;
- d) quando non sia possibile garantire l'incolumità delle persone.

Art. 3.: (Concessioni di uso).

L'uso dei beni dello Stato di cui all'art. 1 è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto competenti, per ogni manifestazione o ripresa cinematografica o televisiva, in base ad apposita domanda presentata dall'interessato almeno trenta giorni prima.

La domanda deve indicare il bene o i beni, le finalità, il tempo, le modalità, le caratteristiche dell'uso; ad essa devono essere allegati la parte del copione o della sceneggiatura che si riferisce al bene da usare e l'elenco dei mezzi tecnici da impiegare, dal quale devono risultare il numero delle persone che debbono intervenire, il numero delle fonti luminose, la loro intensità e la distanza degli oggetti da

ritrarre, il tipo di attrezzature e di ogni altra struttura.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, accertata la compatibilità dell'uso con il carattere ed il decoro del bene e con le esigenze della sua conservazione, emana il provvedimento di concessione, nel quale sono stabilite le condizioni dell'uso e le misure di salvaguardia del bene con riguardo al carattere della manifestazione o della ripresa.

Il provvedimento è comunicato all'intendenza di finanza e contro di esso è ammesso ricorso al Ministero per la pubblica istruzione.

Art. 4.: (Uso occasionale dei beni).

L'uso dei beni per manifestazioni singole di carattere occasionale, di cui all'art. 4 della legge 30 marzo 1965, n. 340, è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto con apposito disciplinare, redatto in duplice esemplare su carta legale e sottoscritto dall'interessato, dal quale devono risultare i motivi della speciale procedura adottata, le condizioni dell'uso, il canone, l'impegno assunto dall'interessato a rimborsare le spese sostenute dall'amministrazione.

Il disciplinare è trasmesso in copia al Ministero della pubblica istruzione, alla ragioneria provinciale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti competenti per territorio.

I due esemplari del disciplinare sono trasmessi all'intendente di finanza, il quale ne cura la registrazione e li restituisce con le annotazioni relative.

Art. 5.: (Ammissione all'uso dei beni).

Il concessionario, prima di essere ammesso all'uso dei beni, deve presentare al soprintendente la ricevuta di versamento del canone e del deposito cauzionale, se dovuti, e sottoscrivere un elenco dei beni oggetto della concessione non risultanti dal provvedimento relativo.